



COMUNE PIEDIMONTE SAN GERMANO

PROVINCIA DI FROSINONE

Copia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

SESSIONE Ordinaria	SEDUTA Pubblica	Prima
--------------------	-----------------	-------

N° 12 Del 30/04/2025	OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2025.
---------------------------------------	---

L'anno 2025 il giorno 30 del mese di Aprile alle ore 13.00 nella sala delle adunanze consiliari.

Con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi convocati i Consiglieri comunali.

Dei signori consiglieri assegnati a questo comune e in carica,

FERDINANDI Gioacchino	SI	RICCARDI Mario	SI
CAPUANO Leonardo	SI	URBANO Giacomo	SI
TOMASSI Marialisa	SI	VINCITORIO Alessandro	SI
DE BERNARDIS Vincenza	SI	DELICATO Pierferdinando	NO
DI PALMA Nunzio	SI		
MASSARO Donatella	SI		
CERRITO Carlo	SI		
SPIRIDIGLIOZZI Elena	SI		
MARCHETTI Gioacchino	SI		

Ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1

Assume la presidenza la Dott.ssa MASSARO Donatella in qualità di Presidente del Consiglio

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa LEPORE Valentina.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta

=====

PARERE : Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Data : 30/04/2025

Il Responsabile del servizio
F.to Rag. Marisa Andreina Laudazio

=====

PARERE : Favorevole in ordine alla Regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Data : 30/04/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Marisa Andreina Laudazio

Il Presidente invita l'Assessore Capuano a relazionare sul punto.

L'Assessore Capuano Leonardo, relaziona sul punto evidenziando che si tratta delle tariffe derivanti dal Pef 2022/2025 approvato lo scorso anno. Si prevedeva un lieve incremento per il corrente anno (circa 4 – 5% per le utenze domestiche e 8 – 9% per le utenze non domestiche). L'incremento è derivato dall'innalzamento delle tariffe Saf. Evidenzia, inoltre, che c'è una nuova delibera ARERA, la n. 133 del 2024, che prevede una nuova componente perequativa pari ad euro 6 per ogni utenza, con il fine di sostenere la spesa del bonus sociale. Tale componente verrà pagata dal Comune indipendentemente dal fatto se i cittadini pagheranno o meno.

Interviene il Consigliere comunale Riccardi Mario che dichiara di voler approfondire politicamente un aspetto. La FIAT è passata da 12.000 a 2.000 dipendenti. Il quantitativo di immondizia è diminuito con la conseguente riduzione della voce relativa al conferimento dei rifiuti alla SAF di circa 37.000 €. Mentre è aumentata la spesa del servizio verso L'Unione Cinque Città. Chiede, quindi, come sia possibile che sia aumentata la spesa dell'Unione Cinque Città.

Il Sindaco precisa che l'aumento è dovuto all'adeguamento ISTAT e alla transazione fatta per la sostituzione dei mezzi non più idonei.

Riccardi chiede cosa si sia fatto con i mezzi ed il Sindaco risponde che 6 sono in utilizzo, gli altri dovranno essere rottamati.

Il Cons. Riccardi chiede come mai questi mezzi funzionavano con la vecchia ditta, mentre per la nuova non sono considerati idonei. Forse c'è stata un'incuria relativa alla gestione dei mezzi. E' difficile capire perché diminuendo il rifiuto prodotto si è alzato il costo dei rifiuti.

Il chiarisce che nel passaggio di consegna con una perizia i mezzi risultavano non idonei e nel quadro economico questi erano stati valorizzati per zero euro nel canone e nel valore dell'ammortamento del mezzo. Questo ha reso necessaria la sostituzione. Si augurano nuovi finanziamenti. Non hanno ritenuto efficiente l'acquisto dei mezzi tramite mutuo anche alla luce dell'istituzione dell'Egato..

Il Presidente, constatato che non vi sono ulteriori interventi, invita i Consiglieri a votare.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Propone

PREMESSO che:

-l'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità per il 2014), ha istituito a partire dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), costituita a sua volta dall'IMU (Imposta Municipale propria), di natura patrimoniale, e da altre due componenti riferite ai servizi, che si articolano nella TARI (Tassa sui Rifiuti) e nella TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa;

-l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 testualmente recita: *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...”*;

VISTA la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

LETTI in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

-Comma 650: la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;

-Comma 651: il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

-Comma 652: il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o

sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

-Comma 653: a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

-Comma 654: in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

VISTO l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.»;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 09.05.2024 è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per il biennio 2024-2025 e che, per l'anno 2025, il PEF è pari complessivamente ad € 1.412.950,00, di cui € 436.529,24 corrispondenti alla parte fissa ed € 976.416,13 corrispondenti alla parte variabile, debitamente validato da parte dell'Ufficio Tecnico comunale;

PRESO ATTO che il Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF), formalmente approvato e validato, costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2025;

CONSIDERATO che:

-le deliberazioni ARERA non si esprimono sulla metodologia di determinazione delle tariffe TARI che, pertanto, resta quella vigente di cui al citato D.P.R. 158/1999;

-la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;

-la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;

-per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;

– l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

– i costi della TARI sono attribuiti alle utenze domestiche per un importo pari ad €. 501.597,25 ed alle utenze non domestiche per un importo pari ad €. 911.352,75;

– le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei sopra citati coefficienti;

RITENUTO pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2025 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività);

DATO ATTO che le tariffe risultanti dalle elaborazioni effettuate, in base al PEF 2024-2025, per l'anno 2025 rispettano le prescrizioni di cui all'art. 4, Allegato A della Delibera ARERA 363/2021, come aggiornato dalla Delibera ARERA 389/2023, relative al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

DATO ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, determinato dalla Provincia di Frosinone nella misura del 5%;

RICHIAMATA:

- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif la quale ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:

1, , per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;

2, , per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

-la delibera n. 133/2025/R/rif ARERA che ha dato attuazione al riconoscimento del "Bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24;

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE n.«DELIBERA_NUM» del «DATA_SEDUTA»

CONSIDERATO che per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, è stata istituita la componente perequativa unitaria 3, pari a 6,00 €/utenza per anno applicata a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO, ALTRESÌ, che ad oggi non sono ancora note le modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti per l'assenza di un sistema di interscambio Inps-SGAtè-Csea –Enti Locali che consentirà di riconoscere in automatico di detto bonus;

RITENUTO di stabilire le scadenze di pagamento della TARI per l'annualità 2025 in tre rate aventi cadenza bimestrale 31/07-30/09 e 30/11 anno 2025 ;

VISTO il “Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)”, approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 29.05.2023;

RITENUTO di dover garantire il rispetto degli obblighi di servizio ma anche quello degli standard qualitativi del sistema Regolatorio I Base adottato con delibera di Giunta comunale n. 96 del 01.08.2022;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che prevede che copia della presente dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

ACQUISITI i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Propone

1. di richiamare integralmente le premesse del presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale che qui si approvano integralmente;
2. Di approvare per l'anno 2025 le tariffe per l'applicazione della Tassa Rifiuti – TARI – relative alle utenze domestiche e non domestiche di seguito indicate:

Utenze domestiche

categoria	tariffa fissa	tariffa variabile
ABITAZIONI 1 COMPONENTE	0,435128	61,120754
ABITAZIONI 2 COMPONENTI	0,435128	97,793206
ABITAZIONI 3 COMPONENTI	0,410955	122,241508
ABITAZIONI 4 COMPONENTI	0,443186	158,913960
ABITAZIONI 5 COMPONENTI	0,471389	195,586413
ABITAZIONI 6 COMPONENTI	0,495563	226,146790

Utenze NON domestiche

codice	descrizione categoria	tariffa fissa	tariffa variabile
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,411944	0,856953
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,351165	0,884597
4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,547007	1,188677
6	ESPOSIZIONE, AUTOSALONI	0,378178	0,759279
7	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,073754	2,519259

8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,803628	1,839225
9	CASE DI CURA E RIPOSO	0,992716	2,681435
11	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	0,992716	2,497144
12	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	1,350634	2,764366
13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENT	0,823887	2,075117
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	0,972457	2,618776
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CA	0,675317	1,658619
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	1,073754	2,511887
17	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTET	0,661811	1,474328
18	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO	0,668564	1,677049
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,850900	2,134090
20	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,844147	2,299952
21	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1,012976	1,842911
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	1,755825	4,227637
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	1,445179	3,811139
24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	1,323622	3,324611
25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENER	0,803628	2,207807
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	0,803628	2,204121
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	1,431673	3,768752
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	0,796874	2,176477

3. Di dare atto che sull'importo della TARI si applica il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Frosinone (5%);

4. Di dare atto, altresì, che, ai sensi della delibera Arera n. 386/2023/R/rif, a decorrere dal 1° gennaio 2024 si applicano le seguenti componenti perequative a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:

a) 1, , per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2025, ad € 0,10 per utenza per anno;

b) 2, , per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2025, ad € 1,50 per utenza per anno;

5. Di dare atto, altresì, che, ai sensi della delibera Arera n. 133/2025/R/rif, a decorrere dal 1° gennaio 2025 si applica la componente perequativa unitaria 3, pari a 6,00 €/utenza per anno applicata a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

6. Di stabilire le scadenze di pagamento della TARI per l'annualità 2025 in tre rate aventi cadenza bimestrale: 31/07-30/09 e 30/11 anno 2025;

7. Di dare mandato al Responsabile del servizio di provvedere al recupero dell'ultima rata al fine di applicare il bonus sociale ai beneficiari della suddetta misura agevolativa;

8. Di garantire il rispetto degli obblighi di servizio ma anche quello degli standard qualitativi del sistema Regolatorio I Base adottato con delibera di Giunta comunale n. 96 del 01.08.2022;
9. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta del responsabile del servizio che si riporta integralmente

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso da parte del responsabile del servizio tecnico ai sensi del comma 1, art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con il seguente risultato di votazione, reso per alzata di mano:

PRESENTI	N°12
ASSENTI	N°1
VOTI FAVOREVOLI	N°9
VOTI CONTRARI	N°3 (Vincitorio Alessandro, Riccardi Mario e Urbano Giacomo)
ASTENUTI	N°0

DELIBERA

Di approvare la proposta del responsabile del Servizio Tecnico, come illustrata e riportata in premessa;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione resa per alzata di mano:

PRESENTI	N°12
ASSENTI	N°1
VOTI FAVOREVOLI	N°9
VOTI CONTRARI	N°3(Vincitorio Alessandro, Riccardi Mario e Urbano Giacomo)
ASTENUTI	N°0

Stante l'urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso da parte del responsabile del servizio tecnico ai sensi del comma 1, art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso da parte del responsabile del servizio finanziario ai sensi del comma 1, art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Con voti favorevoli della maggioranza dei consiglieri presenti, legalmente espressi;

DELIBERA

Di approvare la proposta del responsabile del Servizio Tecnico come illustrata e riportata in premessa;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa MASSARO Donatella

IL Segretario Comunale
F.to Dott.ssa LEPORE Valentina

E' copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge

Il Responsabile del Servizio
Annabruna Gelfusa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs n. 267/2000)

Si attesta che copia del presente Verbale è stato pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio on-line visibile sul sito istituzionale del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

IL RESP. SERV. SEGR. GENERALE
F.to Annabruna Gelfusa

Il presente atto diviene esecutivo in data 30/04/2025

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Il presente atto diviene esecutivo in quanto sono trascorsi dieci giorni consecutivi dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Il Resp. del Serv. Segr. Generale
F.to Annabruna Gelfusa